

**DISTRIBUTORI AUTOMATICI:
OBBLIGO DI CENSIMENTO E TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI**

Facendo seguito alla nostra circolare n. 6_2017 del 31 marzo scorso (che alleghiamo), con il presente documento intendiamo ricordare ai nostri clienti farmacisti, i nuovi adempimenti in vigore dal 2017 relativamente ai distributori automatici, cosiddette "vending machine".

⇒ **"NUOVI" DISTRIBUTORI: OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI DAL 1° APRILE 2017**

I distributori automatici "di nuova generazione", — cioè in possesso di uno o più sistemi di pagamento, di un sistema elettronico o di un "sistema master", di un erogatore di beni e/o servizi e quindi della fondamentale "porta di comunicazione" — sono soggetti **all'obbligo di trasmissione dei dati delle vendite all'Agenzia delle Entrate dal 1° Aprile.**

⇒ **"VECCHI" DISTRIBUTORI: DAL 1° SETTEMBRE 2017 SCATTA L'OBBLIGO DI CENSIMENTO, MENTRE DAL 1° GENNAIO 2018 SCATTA L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI**

I distributori automatici "di vecchia generazione" devono essere censiti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione "fatture e corrispettivi" a partire dal 1° settembre. **Dal 1° gennaio 2018 scatta invece l'obbligo di invio dei dati delle vendite attraverso la stessa piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate predisposta per il censimento.**

⇒ **PROCEDURE TECNICHE**

Indipendente dalla tipologia di distributore automatico in uso presso la farmacia è **vivamente consigliata l'assistenza del tecnico della ditta fornitrice del distributore, sia per il censimento** (cioè per comunicare le specifiche tecniche del distributore al fine di ottenere un QR code da apporre sul dispositivo), **sia per predisporre un sistema automatico che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**, riducendo al minimo l'intervento del farmacista, onde evitare ritardi o errori.

⇒ **CREDENZIALI FISCONLINE**

Per poter effettuare il censimento e l'invio dei dati è necessario essere in possesso delle credenziali fisconline dell'azienda (ditta individuale o società). Il nostro studio è a disposizione per assistenza nell'ottenimento di queste credenziali (username, password e codice pin).

⇒ **REGISTRAZIONE CONTABILE DEGLI INCASSI**

Ricordiamo che, come già comunicato in precedenti occasioni, è obbligatorio comunicare al nostro studio gli incassi derivanti dal distributore automatico, tramite apposita annotazione dell'importo sul registro dei corrispettivi, in colonna 3 (con scontrino) oppure in colonna 4 (se non è stato "battuto" lo scontrino) del nuovo registro dei corrispettivi fornito e personalizzato dal nostro studio.

Inoltre, poiché dal prossimo 1° gennaio 2018 (per i "vecchi" distributori) oppure già dal 1° aprile scorso (per i nuovi distributori) gli incassi devono essere trasmessi telematicamente (con cadenza consigliata mensile), **facciamo presente l'importanza che vi sia esatta corrispondenza tra l'importo dei ricavi annotati sul registro dei corrispettivi, quindi nella contabilità della farmacia, e l'importo trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.**

Distinti Saluti

***DISTRIBUTORI AUTOMATICI, OBBLIGO TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.3.2017)***

Con la presente circolare, alla luce del provvedimento di ieri 30 marzo e facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, desideriamo fare chiarezza tra gli obblighi normativi e fiscali a carico delle farmacie che utilizzano distributori automatici. In base alla tipologia di distributore vi sono adempimenti diversi e scadenze diverse.

⇒ **DISTRIBUTORI "DI NUOVA GENERAZIONE" DOTATI DI PORTA DI COMUNICAZIONE –
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI DAL 1° APRILE 2017**

Come ricordato nella nostra comunicazione del 28 marzo 2017, le farmacie che utilizzano distributori automatici "di nuova generazione", — cioè in possesso di uno o più sistemi di pagamento, di un sistema elettronico o di un "sistema master" (ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento, processare i dati e memorizzarli), di un erogatore di beni e/o servizi e quindi della fondamentale "**porta di comunicazione**"¹ — sono obbligate a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi da distributore automatico dal 1° Aprile, con frequenza variabile (al massimo ogni 60 giorni).

⇒ **ADEMPIMENTI DISTRIBUTORI "NUOVA GENERAZIONE"**

Il primo passo da seguire, con l’assistenza della ditta produttrice o installatrice del distributore è quello del censimento nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente al censimento è necessario implementare, sempre con l’ausilio del tecnico del distributore, una procedura automatizzata che permetta di inviare telematicamente i dati delle vendite senza aggravio di ulteriori e periodici adempimenti a carico del farmacista.

⇒ **DISTRIBUTORI "DI VECCHIA GENERAZIONE" – OBBLIGO DI CENSIMENTO DAL 1°
SETTEMBRE 2017**

Nella giornata del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento nr. 61936, in cui si chiariscono gli obblighi e gli adempimenti da seguire per i farmacisti che utilizzano distributori automatici "di vecchia generazione", cioè senza porta di comunicazione, senza "sistema master" ecc. Queste farmacie saranno soggette a due adempimenti con due scadenze diverse:

- **Dal 1° Settembre 2017 è obbligatorio procedere al censimento del distributore nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;**
- **Dal 1° Gennaio 2018 è obbligatorio trasmettere i dati delle vendite.**

⇒ **COME FUNZIONA IL CENSIMENTO**

Dal 1° settembre 2017, i farmacisti che utilizzano i distributori "di vecchia generazione" dovranno procedere al **censimento del distributore**, cioè comunicare all’Agenzia delle Entrate la matricola identificativa e l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 marzo 2017. A questo punto viene generato un QR CODE da apporre sull’apparecchio che contiene l’indirizzamento alla pagina web, gestita dalle Entrate, dove chiunque potrà verificare i dati identificativi del distributore e del relativo gestore. Anche per questa procedura consigliamo di farsi assistere dalla ditta produttrice o installatrice del distributore stesso.

¹ Oggi stesso Federfarma ha trasmesso la circolare UTP LC/4516/138/F/7PE per chiarire la definizione di "porta di comunicazione" attiva o attivabile.

⇒ **TRASMISSIONE DEI DATI**

Dal 1° Gennaio 2018, i farmacisti che utilizzano i distributori automatici "di vecchia generazione", previo censimento di cui sopra, **dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni** sulle vendite. La trasmissione dovrà avvenire al momento della rilevazione dei dati di vendita, tramite un *apposito dispositivo mobile* oppure attraverso lo stesso distributore, se abilitato all'invio. L'operazione verrà confermata dall'emissione di una ricevuta da parte dell'Agenzia e i dati saranno "sigillati" elettronicamente per garantirne l'autenticità, la sicurezza e la riservatezza.

⇒ **CREDENZIALI AGENZIA ENTRATE**

Per svolgere gli adempimenti legati sia al censimento che alla trasmissione dei dati, ogni azienda farmacia, ditta individuale o società, deve dotarsi delle proprie credenziali per accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Con successiva circolare esamineremo nel dettaglio i passi da seguire per dotarsi delle credenziali, username, password e pin necessari a questi nuovi obblighi.

⇒ **ASPETTI TECNICI**

Per i farmacisti che utilizzano distributori "di vecchia generazione" è necessario contattare la ditta produttrice del distributore oppure un tecnico abilitato, per informarsi su come adempiere al censimento e soprattutto su come implementare le proprie apparecchiature con il cosiddetto "apposito dispositivo mobile" per rilevare i dati delle vendite e trasmetterli telematicamente all'Agenzia.

Distinti Saluti